

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDRIANI, CASCIA, MARGHERITI, CASA-DEI LUCCHI, LOPS, SCIVOLETTO, BATTELLO, GAROFALO, GALEOTTI, ANTONIAZZI, SPOSETTI, TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI, TEDESCO TATÒ, POLLINI, MAFFIOLETTI, PECCHIOLI, CAVAZZUTI, ANDREINI, BARCA, BENASSI, BISSO, BOFFA, BOLLINI, BUFALINI, CALLARI GALLI, CARDINALE, CHIAROMONTE, GAMBINO, GIACCHÈ, IANNONE, IMBRÌACO, LAMA, MACALUSO, MARGHERI, MESORACA, MONTINARO, NEBBIA, PINNA, SENESI, TORNATI, VIGNOLA e LOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1991

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi)

*Fatto proprio dal Gruppo comunista-PDS, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento,
nella seduta del 18 giugno 1991.*

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) è stata recentemente commissariata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a causa della grave situazione di dissesto finanziario dell'Ente.

È anche noto che l'ordinamento della Federazione italiana dei consorzi agrari è regolamentato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che, all'articolo 35, attribuisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste compiti di vigilanza (di ispezione, di

sospensione e annullamento di atti, di recepimento delle deliberazioni e dei bilanci sia della Federazione che dei singoli consorzi).

Prima della costituzione dell'Azienda per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA) i consorzi agrari e la Federazione hanno assolto a funzioni per conto dello Stato, in particolare nel campo degli ammassi di prodotti agricoli.

Inoltre la Federazione italiana e i consorzi agrari costituiscono una organizzazione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel settore agricolo e agro-alimentare di grande rilevanza e dimensione, con strutture e attività diffuse nel terziario tali da condizionare il settore agro-alimentare nazionale.

Per le ragioni sopra indicate è opportuno e necessario che il Parlamento acquisisca una conoscenza approfondita della effettiva situazione finanziaria sia della Federconsorzi che dei consorzi agrari e delle cause che hanno condotto il sistema all'attuale crisi.

Il presente disegno di legge è inteso a istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta nominata fra i componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per accertare fatti ed avanzare proposte legislative.

All'articolo 2 si indica l'oggetto degli accertamenti da compiere; all'articolo 3 si stabilisce la composizione della Commissione; all'articolo 4 si stabilisce la pubblicità delle sedute; all'articolo 5 si attribuiscono alla commissione i poteri dell'autorità giudiziaria; all'articolo 6 si prevede la sua autoregolamentazione; all'articolo 7 si fissa la data del 31 dicembre 1991 per la conclusione dei lavori; all'articolo 8 si prevede la possibilità che la Commissione si avvalga dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di esperti e all'articolo 9 si disciplina il finanziamento delle spese di funzionamento.

Si confida, pertanto, nella più sollecita approvazione di questo disegno di legge nei due rami del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta nominata fra i componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

- a) sulle vicende relative al dissesto economico-finanziario della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi);
- b) sugli ostacoli da rimuovere per garantire lo sviluppo di una moderna economia agricola.

Art. 2.

1. In particolare la commissione deve accertare:

- a) quale sia la situazione debitoria della Federconsorzi e del sistema federconsortile nei confronti dei singoli istituti di credito e di ogni soggetto pubblico o privato con riferimento alle diverse fasce dimensionali del debito;
- b) quali ragioni e garanzie abbiano giustificato la concessione di ingenti prestiti da parte degli istituti bancari;
- c) in che modo gli amministratori della Federconsorzi abbiano determinato tale crescente indebitamento;
- d) quale sia la dettagliata situazione creditizia della Federconsorzi, compresa quella relativa al portafoglio ammassi nonché quella dei consorzi agrari anche nei confronti dell'organizzazione federale;
- e) quali siano l'elenco e le caratteristiche delle partecipazioni societarie della Federconsorzi, le risultanze economico-finanziarie delle singole società, le ragioni e le modalità dell'espansione del sistema di partecipazione societaria nel settore agroindustriale e negli altri settori d'intervento

(bancario, finanziario, assicurativo, editoriale, commerciale eccetera);

f) quali siano stati gli atti fondamentali e le responsabilità amministrative relative alle diverse operazioni finanziarie;

g) quali siano stati i criteri adottati nei confronti dei coltivatori all'atto della loro domanda di iscrizione nel libro dei soci dei singoli consorzi agrari provinciali, quali i rapporti tra i singoli consorzi agrari e la loro Federazione; quali rapporti organizzativi e finanziari siano intercorsi tra il sistema federconsortile e le organizzazioni professionali agricole;

h) quali siano state le decisioni e le iniziative assunte dai diversi Ministri dell'agricoltura e delle foreste nei confronti della Federconsorzi e dei consorzi agrari in occasione delle comunicazioni dovute per legge delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni dei consigli, dei comitati e delle assemblee della Federconsorzi e dei consorzi agrari e come siano stati esercitati i poteri ministeriali di controllo previsti dalla legge;

i) per quali ragioni e in base a quali garanzie le banche hanno acconsentito ad un'espansione debitoria così elevata;

l) quali strumenti d'intervento siano necessari per salvaguardare nella fase attuale i servizi essenziali e gli interessi dei piccoli creditori;

m) quali iniziative siano necessarie per la riorganizzazione e lo sviluppo del settore agroalimentare nel quadro della politica agraria comunitaria e della cooperazione agraria.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari Gruppi parlamentari e da assicurare comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi.

Art. 4.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

Art. 5.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Art. 6.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

Art. 7.

1. la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1991, presentando al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti e sulle proposte elaborate.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.